



COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 05/03/2019

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **cinque** del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, presso la Sala Civica di Via Mons. Colli n. 10, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Aldeghi il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ALDEGHI GIANCARLO	X		8	CAZZANIGA DAVIDE	X	
2	CHIRICO' GUALTIERO	X		9	CAREMI BARBARA MAURA	X	
3	CITTERIO MARTA	X		10	MAURI ALESSANDRO	X	
4	GHEZZI ENRICA	X		11	VAVISA PAOLA	X	
5	VIGANO' PAOLO	X		12	LOUKACHEVITCH ELENA		X
6	EBOLI MARTINA	X		13	CRIPPA MARCO	X	
7	LORA VIVIANA	X					

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Sono presenti altresì gli Assessori esterni:

Veronelli Fernanda

Mauri Luigi

Armillotta Ileana

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Guglielmina Caretto

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019

Illustra il Sindaco rammentando l'esenzione per le prime casa. Sono escluse dall'esenzione le case di lusso che a Barzanò sono 5 o 6. Poi pagano le aree fabbricabili, le seconde case, quelle concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta godono di un abbattimento al 50%. Per gli immobili produttivi, cat D lo 0,76% va allo Stato. Anche in questo caso Barzanò ha aliquote basse e per quest'anno si è riusciti a far quadrare il bilancio senza ritoccarle.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI altresì:

- il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44;
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e s.m.i.;
- il Decreto Legge n. 54/2013, convertito in Legge n. 85/2013;
- il Decreto Legge n. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013;
- il Decreto Legge n. 133/2013, convertito in Legge n. 5/2014;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Richiamata inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 1 comma 1092 della Legge 30.12.2018 n. 145 stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2019 il beneficio di cui all'art. 13, comma 3, lettera 0a) relativo all'abbattimento del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione: *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che il termine a quo di approvazione dei bilanci di previsione attualmente in vigore è fissato al 31 marzo 2019 in osservanza de:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 che ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021 al 28 febbraio 2019;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.05.2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2016 (di seguito Regolamento Comunale);

VISTI i commi 6, 7 9 e 10 dell'articolo 13, Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2018, con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018;

VISTO l'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'articolo 1, comma 53, della Legge 208/2015 con il quale è stata riconosciuta una riduzione del tributo per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998, mediante l'applicazione di una riduzione del 25% dell'imposta calcolata in base all'aliquota deliberata dal Comune;

CONSIDERATO che con l'articolo 1 comma 10 lett. b) e c) della Legge n. 208/2015 vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo comma 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani) oltre all'esenzione per i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

ATTESO CHE il Comune di Barzanò in base alla Circolare suddetta risulta essere "Montano", con la conseguenza che a far data dal 2016 i terreni agricoli godono di esenzione dall'imposta a prescindere dalla loro utilizzazione;

VISTO il ripristino, a far data dal 1° gennaio 2019, della facoltà per gli enti locali di approvare incrementi alle tariffe e aliquote riferite ai tributi locali, facoltà che era stata sospesa per il triennio 2016-2018;

RITENUTO in ogni caso di non voler aumentare le aliquote del tributo IMU per l'anno 2019, al fine di contenere la pressione fiscale locale sui cittadini del Comune di Barzanò;

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

15. *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

RICHIAMATO l'art. 193 comma 3 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 1 punto 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI i pareri di regolarità tecnico-contabile espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti favorevoli 9; astenuti 3 (Mauri Alessandro, Vavisa Paola, Crippa Marco), contrari 0

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in narrativa espresse, determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2019**, così di seguito:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1, A/8 ed A/9) E RELATIVE PERTINENZE (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%	200 Euro
AREE FABBRICABILI	0,80%	-
TERRENI Per tutti i terreni agricoli e non agricoli	0,00%	-
REGIME ORDINARIO DI IMPOSTA Per tutte le categorie di immobili soggette a imposizione non incluse nelle tipologie precedenti	0,80%	-

- 2) Di dare atto che per gli immobili produttivi categoria "D" l'imposta calcolata ad aliquota base dello 0,76% è versata a favore dello Stato e per la differenza (**0,04%**) a favore del Comune di Barzanò;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2019;
- 4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione espressa nei modi e termini di legge ed avente il seguente risultato: voti favorevoli 9; astenuti 3 (Mauri Alessandro, Vavisa Paola, Crippa Marco), contrari 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
Giancarlo Aldeghi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Guglielmina Caretto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito informatico di questo Comune dal giorno 12/03/2019 e vi rimarrà affissa per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs n.267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Guglielmina Caretto

Visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione:

- è immediatamente eseguibile dal giorno 05/03/2019
- diviene esecutiva dal 22/03/2019

Li, 12/03/2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Guglielmina Caretto
